

AVV. CLAUDIO BONORA  
AVV. ROBERTO FERRETTI  
AVV. LUIGI GIURI  
AVV. ALDO FELICIANI

Milano, 12 settembre 2014

AVV. ROBERTO MANTEGAZZA  
AVV. CHIARA TERESA BONORA, D.R.  
AVV. MARCO MASSIMINO  
AVV. ANDREA MACCARONE  
AVV. DANIELE GIOMBINI  
AVV. CAMILLA MERLINI  
AVV. ENRICO PICCIONE  
AVV. DANIEL LUNETTA  
AVV. RICCARDO TORLASCHI  
AVV. RODOLFO MIGNONE  
D.SSA VALENTINA BONORA  
D.SSA ANTONELLA SANTORO  
DOTT. LUCA D. MAGISTRO

Alla  
BANCA D'ITALIA  
Servizio Regolamentazione e  
Analisi Macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione II  
Via Milano 53  
00184 ROMA

Via p.e.c. all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Commenti al Documento per la consultazione *Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari* del luglio 2014

Nel rispondere alla consultazione in oggetto, gli scriventi desiderano innanzitutto esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto da codesta Autorità al fine di rendere la disciplina degli intermediari finanziari maggiormente organica e meglio coordinata con quella bancaria e ringraziare per la possibilità di formulare i propri commenti in merito al nuovo schema di Disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB.

Tali commenti (che, come richiesto, riguardano unicamente le modifiche introdotte rispetto al primo schema regolamentare messo in consultazione nel gennaio 2012) vengono, per facilità di riferimento, riportati in modo schematico nella tabella qui allegata.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, si porgono i migliori saluti.



(Roberto Ferretti)



(Roberto Mantegazza)

All. c.s.d.-

## ALLEGATO

## OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE “DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI – ATTUAZIONE DEL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141”

	ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
<b>Soggetti (Titolo I) - Autorizzazione (Capitolo 1)</b>			
1.	<b>Intermediari finanziari esteri (Sezione VIII) – Autorizzazione allo svolgimento dell’attività finanziaria da parte di intermediari esteri non comunitari (§ 2)</b>	Il documento di consultazione prevede che <i>“nel caso l’intermediario sia sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità del paese di origine: i) consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della filiazione; ii) attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza”</i> .	Si segnala il refuso consistente nella mancanza del verbo prima dell’elenco. Si propone la seguente formulazione: <i>“Inoltre, nel caso l’intermediario sia sottoposto a vigilanza da parte di un’autorità del paese di origine <u>si richiede</u>: i) consenso di tale autorità alla costituzione in Italia della filiazione; ii) attestazione di tale autorità in ordine alla solidità patrimoniale, all’adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza”</i> .
2.	<b>Decadenza e revoca dell’autorizzazione (Sezione IX)</b>	<i>“L’intermediario finanziario decade dall’autorizzazione rilasciata se:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>rinuncia espressamente all’autorizzazione entro 12 mesi dal rilascio della stessa;</i></li> <li>- <i>non ha iniziato a operare entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione”</i>.</li> </ul>	Essendo “decadenza” e “rinuncia” nozioni giuridiche diverse, appare preferibile limitare la prima alla sola ipotesi nella quale l’intermediario non abbia iniziato ad operare entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione. Quanto all’ipotesi di rinuncia all’autorizzazione stessa (la quale si lega a casi di scioglimento o di modifica dell’oggetto sociale), si suggerisce di coordinare la stessa con quanto previsto dal § 5 della Sezione III del Capitolo 1 del Titolo I, dove si precisa che l’intermediario, in detti casi, deve chiedere alla Banca d’Italia la cancellazione dall’albo entro il termine di 10 giorni dall’iscrizione della relativa delibera.
3.	<b>Decadenza e revoca dell’autorizzazione (Sezione IX)</b>	<i>“In presenza di giustificati motivi, su richiesta dell’intermediario interessato presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi”</i> .	Si propone di estendere la disciplina del “periodo di grazia” di 6 mesi anche alla diversa ipotesi di revoca dell’autorizzazione in caso di inattività dell’intermediario protratta per 18 mesi (v. il rilievo successivo).

	ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
<b>Soggetti (Titolo I) – Gruppo finanziario (Capitolo 2)</b>			
4.	<b>Disposizioni di carattere generale (Sezione I) – Definizioni (§ 3)</b>	Nel documento di consultazione si rinviene la seguente definizione di “società finanziaria”: <i>“una società, diversa da una banca o da un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l’attività di assunzione di partecipazioni quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall’art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera n), del TUF [...]”</i> .	La definizione non appare chiara nella seguente parte: <i>“quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni”</i> . Appare preferibile sostituire il periodo a fianco riportato con la definizione contenuta nell’art. 59, comma 1, lett. b), del TUB, fermo il resto. Inoltre, la definizione è parzialmente diversa da quella di “società finanziaria” contenuta nel Titolo I, Capitolo 3, Sezione I del Documento di consultazione (nel quale non vengono riportate le esclusioni previste nella definizione riportata qui a fianco). Si suggerisce di uniformare le due definizioni.
<b>Soggetti (Titolo I) - Attività e partecipazioni detenibili (Capitolo 3)</b>			
5.	<b>Disposizioni di carattere generale (Sezione I)</b>	Definizione di <i>“influenza notevole”</i> .	Essa è sensibilmente diversa dalla definizione che compare nella Sezione I del Capitolo 1 del Titolo II. Appare opportuno uniformare le due nozioni.
6.	<b>Idem</b>	Definizione di <i>“società finanziaria”</i> .	Essa è difforme da quella contenuta nel Titolo I, Capitolo 2, Sezione I (in materia di gruppo finanziario, v. il commento n. 4 che precede), non riportando tra l’altro le esclusioni previste in quella sede. Come detto al punto 4 che precede, appare opportuno riprodurre anche in questa sede la definizione di cui all’art. 59, comma 1, lett. b), del TUB ed uniformare le due definizioni contenute nel Documento di consultazione.
7.	<b>Attività esercitabili (Sezione II)</b>	<i>“Gli intermediari finanziari, nella raccolta del risparmio, rispettano quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”</i> .	Si osserva che il Titolo IX, Capitolo 2, Sezione VIII delle Istruzioni di vigilanza per le banche (circolare n. 229/1999) prevede due diversi regimi per gli intermediari iscritti nell’elenco generale (previsto dal testo dell’art. 106 TUB previgente) e per quelli iscritti nell’elenco speciale (ex art. 107 TUB previgente). Si chiede di chiarire che, fino a quando sarà vigente tale testo delle Istruzioni (ad oggi non abrogato dalla circolare n. 285/2013), il richiamo che compare nel Documento di consultazione debba riferirsi alla disciplina prevista per gli intermediari iscritti nell’elenco speciale.

	ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
8.	<b>Assunzione di partecipazioni (Sezione IV)</b>	La nota (7) dispone che “L’eccedenza rispetto al margine disponibile determinata da operazioni di immobili per recupero crediti costituisce un requisito patrimoniale da considerare nel calcolo dei requisiti patrimoniali [...]”.	Si suggerisce la seguente formulazione: “L’eccedenza rispetto al margine disponibile determinata da operazioni di <u>investimento in immobili</u> per recupero crediti costituisce un requisito patrimoniale da considerare nel calcolo dei requisiti patrimoniali [...]”.
<b>Partecipanti ed esponenti (Titolo II) - Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo (Capitolo 1)</b>			
9.	<b>Partecipazioni qualificate (Sezione II): Criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione (§ 6) – Onorabilità del potenziale acquirente (§ 6.1)</b>	“Non è tenuto a comprovare il possesso del requisito di onorabilità il potenziale acquirente che [...] 3. detenga una <u>partecipazione</u> in uno dei soggetti di cui al punto (1) ovvero di cui al punto (2) [...]”, vale a dire “banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani e comunitari, un gestore italiano o UE” e “banche, imprese di investimento IP, IMEL, gestori extracomunitari non insediati in Italia [...]”.	Appare ragionevole limitare l’esenzione in parola ai soli potenziali acquirenti che detengano una partecipazione qualificata nell’intermediario, ovvero, se inferiore, ad una partecipazione che consenta di esercitare un’influenza notevole, poiché solo tali soggetti hanno già in precedenza comprovato il possesso dei requisiti di cui all’art. 25 TUB.
10.	<b>Partecipazioni qualificate (Sezione II): Criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione (§ 6) – Correttezza del potenziale acquirente (§ 6.2)</b>	“Non è tenuto a comprovare il possesso del requisito di correttezza il potenziale acquirente che detenga una <u>partecipazione di controllo</u> alternativamente in: 1. banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani e comunitari, un gestore italiano o UE; 2. un soggetto extracomunitario o comunitario non armonizzato, la cui attività corrisponda a quella dei soggetti di cui al punto (1) qualora il soggetto controllante sia sottoposto a sua volta a requisiti analoghi a quelli previsti dalla presenti disposizioni e tale circostanza sia confermata dall’autorità di vigilanza competente”.	La limitazione dell’esenzione in parola ai soli titolari di partecipazione di controllo non appare coerente con l’analoga esenzione dalla prova del possesso dei requisiti di onorabilità consentita dal § 6.1 oggetto del precedente rilievo. Si propone di uniformare le due discipline, esonerando dalla prova del requisito di correttezza tutti i soggetti tutti i soggetti che siano già titolari di partecipazioni qualificate o che consentano di esercitare un’influenza notevole sull’intermediario.
11.	<b>Partecipazioni qualificate (Sezione II): Criteri per la valutazione dell’istanza di autorizzazione (§ 6) – Competenza professionale del potenziale acquirente (§ 6.3)</b>	“La competenza professionale del potenziale acquirente deve essere adeguata rispetto all’operazione di acquisizione prospettata [...]”.	Si suggerisce di estendere anche a tale requisito i casi di esenzione dall’accertamento previsti per i requisiti di onorabilità e correttezza, di cui ai commenti che precedono.

	ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
<b>Partecipanti ed esponenti (Titolo II) – Esponenti aziendali (Capitolo 2)</b>			
12.	<b>Procedure di verifica (Sezione II) - Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia (§ 1)</b>	<i>“Entro trenta giorni dalla nomina, l'organo amministrativo dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo”.</i>	Si suggerisce di sostituire nel periodo l'espressione “entro trenta giorni dalla nomina” con quella “entro trenta giorni dall'accettazione della nomina”.
<b>Partecipanti ed esponenti (Titolo II) – Documentazione riguardante i requisiti dei potenziali acquirenti (Allegato A)</b>			
13.	<b>Correttezza e competenza professionale (Sezione II)</b>	<i>“[...] d) informazioni in ordine alla presenza o meno delle seguenti circostanze (o situazioni equivalenti), indipendentemente dallo Stato nel quale si sono verificate [...]: 5. misure: [...] di revoca per giusta causa da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo”.</i>	Si chiede di precisare che la nozione di “giusta causa” menzionata nel periodo in commento si riferisca ad un comportamento imputabile all'interessato e, pertanto, tale da far venir meno i requisiti correttezza e di competenza professionale.
<b>Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Titolo III, Capitolo 1)</b>			
14.	<b>Sistema dei controlli interni (sezione III) – Funzioni aziendali di controllo (§ 2)</b>	<i>“Gli intermediari finanziari minori, così come definiti dal Titolo IV, Capitolo 14, Sez. III, par. 2, possono costituire un'unica funzione aziendale di controllo”.</i>	In considerazione del fatto che il Provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011 (organizzazione procedure e controlli interni ai fini antiriciclaggio) consente di affidare la relativa funzione “al responsabile della funzione di compliance ovvero al risk manager”, si chiede se, come appare preferibile (anche al fine del contenimento dei costi di gestione degli intermediari minori), la funzione antiriciclaggio possa essere attribuita anche al responsabile dell'unica funzione aziendale di controllo.
15.	<b>Disposizioni di carattere generale (Sezione I) – Definizioni (§ 3) – Definizione di “funzione operativa importante” (lett. h)</b>	La definizione di cui trattasi include tutte le “attività sottoposte a riserva di legge”	Con specifico riferimento all'attività di <i>servicing</i> , di cui all'art. 2, commi 3, 6 e 6-bis, della l. n. 130/1999, si chiede di precisare se debba considerarsi esternalizzazione di funzione operativa importante quella che abbia ad oggetto anche solo una parte dell'attività stessa e, se sì, quale, ovvero di tale attività nel suo complesso.

	ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
16	<b>Disposizioni di carattere generale (Sezione I) – Definizioni (§ 3) – Definizione di “esternalizzazione” (lett. j)</b>	Il documento di consultazione definisce l’esternalizzazione come <i>“l’accordo, in qualsiasi forma tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario”</i> .	La definizione non richiama il concetto di “funzione”, che, invece, rappresenta uno dei possibili oggetti dell’esternalizzazione in altre definizioni contenute in provvedimenti regolamentari. L’esternalizzazione di funzioni è, inoltre espressamente prevista dal § 1 della Sezione V. Si consiglia, pertanto, di integrare la definizione di “esternalizzazione” in modo da ricomprendervi anche l’outsourcing di funzioni. Pare, inoltre, opportuno che la nozione stessa di funzione sia adeguatamente definita per poterla meglio distinguere da processi, servizi e attività.
17.	<b>Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi (Sezione V) – Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (§ 1)</b>	La nota (1) precisa che i soggetti terzi a cui gli intermediari possono esternalizzare, in tutto o in parte, le funzioni aziendali di controllo sono esclusivamente <i>“altri intermediari finanziari, banche e società di revisione”</i> .	Tale limitazione (non motivata nel testo del provvedimento, né nella Relazione illustrativa che lo accompagna) appare criticabile, sia perché non coerente con la normativa secondaria della stessa Banca d’Italia, la quale consente l’esternalizzazione a soggetti terzi (purché dotati di adeguata professionalità e competenza) di diverse funzioni di controllo (tra cui quella antiriciclaggio, v. il Provvedimento della Banca d’Italia del 10 marzo 2011), sia perché nega legittimità ad una prassi molto diffusa tra gli intermediari (specie di piccole dimensioni) che hanno affidato tali funzioni anche a diversi professionisti o società di servizi. Si propone dunque di estendere la possibilità di outsourcing anche verso altri soggetti esterni, purché dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza.
<b>Nozione di “intermediari minori” (Titolo IV, Capitolo 14)</b>			
18.	<b>La valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) (Sezione III) – La proporzionalità dell’ICAAP (§ 2) – Nozione di “intermediario minore”</b>	Il documento di consultazione definisce come “intermediari minori” <i>“gli intermediari finanziari e i gruppi finanziari appartenenti alla classe 3 con attivo uguale o inferiore a 150 milioni di euro”</i> con alcune eccezioni.	La soglia prevista dal documento appare eccessivamente bassa e non consente di individuare se non una parte degli intermediari privi di rilevanza sistemica. Si suggerisce di incrementare adeguatamente la detta soglia.
<b>Società fiduciarie (Titolo VII, Capitolo 2)</b>			
19.	<b>Disposizioni di carattere generale (Sezione I) – Requisiti per l’iscrizione</b>	Il documento di consultazione richiama il disposto dell’art. 199, comma 2, del TUF, il quale prevede, tra l’altro, che le	Anche al fine di evitare possibili disparità di trattamento ed elusioni dell’obbligo d’iscrizione, si suggerisce di precisare che:

	ARGOMENTO	TESTO MESSO IN CONSULTAZIONE	COMMENTI E/O PROPOSTE DI MODIFICA
	<p><b>nella sezione speciale dell'albo di cui all'art. 106 TUB</b></p>	<p>società fiduciarie "che, alternativamente, sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato la forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile" sono autorizzate e iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'art. 106 del TUB. La norma primaria non precisa se l'obbligo d'iscrizione scatta solo quando la banca o l'intermediario finanziario che controlla la società fiduciaria è italiano, ovvero anche quando tale banca o tale intermediario finanziario è estero.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. le nozioni di "banca" e "intermediario finanziario" di cui all'art. 199 del TUF ricomprendono le banche e gli intermediari finanziari italiani, comunitari ed extracomunitari, così assicurando la coerenza con le corrispondenti definizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), e coma 2, lett. a), b) e c), del TUB;</li> <li>2. che la nozione di "intermediario finanziario" ricomprende quelle di             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. società finanziaria di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del TUB</li> <li>b. di società finanziaria e di società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppo bancario, di cui all'art. 61 TUB;</li> <li>c. di società finanziaria capogruppo di gruppo finanziario, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del TUB.</li> </ol> </li> </ol>